

Verbale N. 19 di Assemblea Straordinaria

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 17,30, presso la sede sociale di via Pragelato 24, Torino, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Organizzazione di volontariato TERZA SETTIMANA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. FERRAGATTA BRUNO, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. RUGGERI GIAN MARIO.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. .57 soci (di cui 31.fisicamente e 26.per delega). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti n.57 soci sul totale di 71..soci, ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione in quanto la prima convocazione è andata deserta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha convocato l'Assemblea dei soci per nella giornata odierna per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di Revisione dello Statuto dell'organizzazione di volontariato TERZA SETTIMANA in ottemperanza al D. Lgs. n. 117 del 2017 e al D. Lgs. 105/2018.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente, il Segretario e tutti i presenti sottoscrivono il presente atto e l'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

"Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 il presente atto e l'allegato Statuto sono esenti da imposta bollo e registro"

Seguono le firme dei presenti

Soumya Fadder

Pratt Beach

Nome Calabro

Topography

[Handwritten signature]

Frederick von Schadow

[Handwritten signature]

Ques: कृष्ण
हिंदी में प्रश्न

Rizob *afine*

Veraique Rossetto

Zone for 1/2

Tucaro Taro

58
Prolo
Prolo Daria

Prob Darius
But he

Bilindam

Wilson C. M.

10pA

Hebe Chee

Associazione TERZA SETTIMANA
via Tenivelli 29 – 10024 Moncalieri
c.f.: 97741890012



Statuto dell'Associazione
(delibera assembleare del 25 luglio 2019)

Terza Settimana o.d.v.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e nel rispetto delle disposizioni del d.Lgs. 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore, l'Organizzazione di volontariato Terza Settimana con sede legale nel Comune di Moncalieri (TO). Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'organo competente ai sensi dell'art 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
 - 2) La durata dell'Associazione è illimitata
 - 3) L'Associazione può istituire una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
 - 4) L'Associazione può associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- 


Art. 2 Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopi di lucro. Persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale. Le finalità civiche attengono al rispetto e alla collaborazione con le Istituzioni contribuendo, pur con ruoli diversi, alla partecipazione e alla responsabilità condivisa dei processi migliorativi rivolti al territorio in cui opera l'associazione. Le finalità solidaristiche si esprimeranno in particolare nei confronti dei singoli, famiglie (compresi i bambini) che vivono condizioni di indigenza e di fragilità sociale. Le finalità di interesse generale saranno scelte all'interno di quelle di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017-
- 

Art. 3 Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione persegue in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. (come indicato alla lettera a) dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- Recuperare prodotti ortofrutticoli e articoli di prima necessità reperiti da donazioni di aziende e privati

- Promuovere ed organizzare la nascita dei social markets come risposta al fabbisogno di beni primari. Saranno organizzati secondo il principio dei gruppi di acquisto collettivo ai sensi della legislazione vigente
- Promuovere e gestire la nascita di luoghi di ristorazione con impronta aggregativa e sociale rivolti a persone in condizioni di vulnerabilità economica e sociale
- Distribuzione di kit di beni di prima necessità a persone in condizioni di marginalità e deprivazione
- Sviluppare iniziative di accompagnamento sociale all'abitare rivolto a soggetti riconosciuti come socialmente fragili attraverso interventi che compongono un mix tra volontariato e artigiani rivolti a quelle fasce deboli destinatarie soprattutto, ma non esclusivamente, di nuove assegnazioni di case di edilizia residenziale pubblica.
- Siamo convinti che l'era digitale possa rappresentare un supporto importante anche per gli interventi sociali. Infatti, riteniamo possa essere di sostegno sociale la realizzazione di servizi a cui gli utenti meno aggiornati (in particolare gli anziani soli che spesso nutrono maggiori difficoltà con queste tecnologie) potranno accedere per un accompagnamento all'uso degli strumenti informatici per la compilazione, invii di documenti, prenotazioni, e ogni altra possibilità offerta dalla mediazione digitale di esercitare il proprio diritto di cittadinanza.

- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (come indicato alla lettera i) dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- Mantenere aperta la struttura a forme di volontariato in collaborazione con il mondo scolastico e partecipato da studenti della scuola secondaria di secondo grado per permettere ai giovani di confrontarsi con esperienze personali di solidarietà come scelta di impegno virtuoso del proprio tempo o come forma rieducativa.
- In collaborazione con Enti preposti all'esecuzione penale, intendiamo metterci a disposizione per la strutturazione di percorsi alternativi alla detenzione attraverso il volontariato favorendo così esperienze di riscatto e riabilitazione sociale.

- c) Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. (come indicato alla lettera l) dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- Favorire iniziative dei volontari più giovani dell'associazione orientate a creare interventi dedicati ai ragazzi, prevalentemente (ma non solo) raccolti tra le famiglie beneficiarie di altri servizi dell'associazione, a cui offrire un aiuto scolastico e altre forme di aggregazione volte a contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica ed a contrastare qualsivoglia forma di devianza giovanile.

- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente ma non esclusivamente, nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

- 3) L'associazione può svolgere, ex art. 6 del d. Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Tra le attività secondarie e strumentali svolte dall'Associazione:

- Collaborazione con enti assistenziali che richiedono l'affiancamento per replicare il format del social market di Terza Settimana e trasferimento del know-how.
- Creazione di eventi, attività temporanee, finalizzati a autofinanziare le attività

istituzionali di interesse generale

- 4) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
- 5) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 6) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117
- 7) L'attività dell'Associazione è svolta come azione volontaria e può prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

Art. 4 **Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 3) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) Rendite patrimoniali
 - i) Attività di raccolta fondi
 - j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia
- 4) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- 5) L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

- 6) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato
- 3) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
- 5) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati
- 6) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione o il rigetto di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 2) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data di deliberazione.
- 3) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione mediante apposita raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In Assemblea l'appellante dovrà vedersi garantito il diritto al contraddittorio.
- 4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci .
- 5) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 6) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso volontario, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d. per esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali
 - e. per esclusione a causa di danni materiali o morali di una certa gravità arrecati all'Associazione.
- 7) L'esclusione e la decadenza dei soci è pronunciata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati entro 30 giorni per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica in Assemblea purché la richiesta inviata al Consiglio Direttivo con raccomandata o con PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione della contestazione. A questo punto il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante sarà garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma senza diritto di voto.
- 8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni.
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

- 2) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 **Norme sul volontariato**

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- 3) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi
- 4) L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 5) La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 6) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
- 7) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 9 **Organi dell'Associazione**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
 - L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
- 2) ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10
Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta e firmata contenente indicazione del delegante e delegato. Sono ammesse due deleghe per associato
- 3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 4) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - Su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo
 - Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati
 - In entrambe i casi sopra esposti il Presidente deve convocare l'Assemblea che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 5) La convocazione è inoltrata per lettera o email almeno con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
- 6) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11
Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva i programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e le sue variazioni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

4) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto

5) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

6) Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

7) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 Assemblea straordinaria dei Soci

1) E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione con la presenza in prima convocazione, in proprio o per

delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 a 7, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 2) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- 3) I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo
- 4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta che lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
- 5) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno
- 6) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri
- 7) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall'Assemblea.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo
- 9) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 10) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 11) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 12) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nomina il Presidente, il Vicepresidente e il segretario dell'Associazione;
 - redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - decide le quote sociali annue per gli associati determinandone l'ammontare;
 - ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
- 13) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
- 14) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
- 15) La carica di Consigliere si perde per:
- Dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
 - Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione
 - Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 12 comma 2 del presente Statuto;
 - Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto
- 16) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 17) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 14 Presidente

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in

giudizio.

- 2) Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo
- 3) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- 5) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - Firmare gli atti delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
 - Adottare in caso di necessità provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo
 - Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo
- 6) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 15 **L'organo di controllo**

- 1) L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 7) E' compito dell'organo di controllo:
 - Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e del suo concreto funzionamento
 - Esercitare il controllo contabile
 - Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore
 - Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

- 8) Nei casi previsti dall'art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti
- 9) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Art. 16 **L'organo di revisione**

- 1) L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2) L'organo di revisione rimane in carica 4 anni e il suo componente è rieleggibile.
- 3) L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti
- 4) Dalle proprie riunioni l'organo di revisione redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea
- 6) Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 **Responsabilità degli organi sociali**

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e in solido le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione-
- 2) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 18 **Libri sociali e registri**

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - Libro degli associati
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

- 2) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 4) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Art. 19 Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale residuo e la sua devoluzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del Codice del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 20 Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Seguono le firme dei soci presenti all'assemblea:

[Firma] (presidente)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (presidente)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

[Firma] (consigliere)

Agenzia delle Entrate
Roma
26/7/19 1538